



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Protocollo d'Intesa tra
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
e
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Amedeo Avogadro
per la realizzazione di attività di
Alternanza Scuola-Lavoro



**PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL PIEMONTE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO PER LA REALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, con sede in Corso Vittorio Emanuele 70, 10121 Torino, (d'ora innanzi USR), rappresentato dal Direttore Generale pro-tempore, Dott. Fabrizio Manca

e

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", con sede in via Duomo n.6 13100 Vercelli, rappresentata dal rettore pro-tempore, Prof. Cesare Emanuel, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, d'ora in poi indicati congiuntamente anche come le Parti,

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che definisce le norme generali relative all'Alternanza Scuola-Lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53; il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n.22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro; il "Documento Italia 2020" - Piano di azione per l'occupabilità dei giovani, attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro" sottoscritto dai Ministro



dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il 23 settembre 2009; i DD.PP.RR. 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, recanti norme concernenti rispettivamente il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei; l'art.52 del Decreto-legge n. 5/2012, convertito nella Legge 35/2012, che ha delineato la strategia per integrare le politiche di istruzione/formazione/lavoro con quelle di sviluppo dei sistemi produttivi territoriali attraverso la costituzione di poli tecnico-professionali; la Legge 13 luglio 2015 n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", con particolare riferimento agli articoli da 33 a 43, e l'emanando Decreto interministeriale di cui all'art. 37, a cui è rimandata l'adozione di un regolamento con cui è definita la «*Carta dei diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n.53, come definiti dal Decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio*»; la "Guida operativa per la scuola" del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, relativa all'attività di Alternanza Scuola-Lavoro, con la quale vengono forniti orientamenti ed indicazioni per la progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi di Alternanza



Scuola-Lavoro, alla luce delle innovazioni normative introdotte dal su citato art. 1, commi da 33 a 43, della Legge 13 luglio 2015, n.107.

PREMESSO CHE L'USR

- sostiene e promuove la qualificazione e innovazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche della regione Piemonte;
- vigila sull'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, supportando le istituzioni scolastiche autonome nell'elaborazione di nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;
- è impegnato, in qualità di "facilitatore", ad accompagnare le istituzioni scolastiche autonome nella realizzazione dell'Alternanza Scuola-Lavoro nella scuola secondaria di secondo grado, così come prevista dall'art. 1, comma 33, della Legge 13 luglio 2015 n.107, il quale stabilisce che «i percorsi di alternanza scuola-lavoro, di cui al Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, siano attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio»; tale disposizione deve essere applicata a partire dall'anno scolastico 2015/2016;





- promuove la permeabilità tra sistema scolastico e sistema produttivo finalizzata a colmare il divario e consentire al sistema scuola di rispondere alle particolari esigenze socio-economiche del territorio e di una realtà globale in continuo cambiamento;
- promuove tutte le possibili azioni di orientamento, finalizzate alla scelta consapevole degli studenti dei propri percorsi di studio e/o di lavoro in relazione alle opportunità ed ai possibili sbocchi occupazionali;
- fornisce agli istituti scolastici autonomi indicazioni generali e suggerimenti per una migliore utilizzazione delle risorse economiche assegnate dal MIUR in materia di Alternanza Scuola-Lavoro, e promuove la costituzione di reti per favorire possibili economie di scala;
- promuove e valorizza l'interazione con Università, Imprese e Associazioni di categoria per la realizzazione di progetti educativi e d'istruzione professionalizzanti;
- realizza azioni di monitoraggio e di valutazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE

AMEDEO AVOGADRO

- si propone di contribuire alla qualificazione e allo sviluppo del territorio di riferimento, in particolare intende contribuire alla formazione umana, culturale e professionale degli studenti piemontesi;




- per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Università può stipulare accordi e convenzioni con altre istituzioni di istruzione e di ricerca, con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione Europea e internazionali.
- l'Università è sede primaria di libera ricerca e di libera formazione ed è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; opera combinando in modo organico ricerca e didattica, nell'interesse della società e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona;
- l'Alternanza Scuola-Lavoro favorisce l'apprendimento attivo e la Comunità Europea l'ha individuata come metodologia formativa efficace per combattere la disoccupazione giovanile;
- l'Università mette a disposizione, per raggiungere i predetti scopi, la competenza del proprio personale docente e tecnico-amministrativo qualificato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Oggetto

L'USR Piemonte e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi di autonomia scolastica e delle scelte delle singole Istituzioni scolastiche in

gfr 



tema di Piano dell'offerta formativa, con il presente Protocollo d'intesa intendono collaborare al fine di:

- rendere possibile agli studenti degli Istituti tecnici e professionali e dei Licei piemontesi l'adempimento dell'obbligo formativo di Alternanza Scuola-Lavoro;
- favorire l'acquisizione e lo sviluppo delle competenze degli studenti nell'ambito scientifico, sanitario, umanistico, linguistico (mediante laboratori specifici nell'ambito del CLUPO), artistico-storico-culturale (catalogazione, ricerca, divulgazione, ecc.), tecnico-professionale (amministrazione, organizzazione, segreteria, laboratori informatici, ecc.) e di servizio alla persona (supporto agli studenti in difficoltà, formazione all'uso di tecnologie assistive, ecc.);
- coniugare le finalità educative del sistema dell'istruzione con le esigenze di una crescita armonica, globale ed equilibrata della persona.

Art. 2 - Impegni congiunti delle Parti

L'USR Piemonte e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale si impegnano a:

- definire iniziative e attività a livello territoriale per la realizzazione di percorsi formativi di Alternanza Scuola-Lavoro, con una progettazione condivisa e partecipata estesa alle singole istituzioni scolastiche del



territorio regionale piemontese, in particolare all'area del Piemonte Orientale.

Art. 3 - Impegni dell'USR

L'USR Piemonte si impegna a diffondere le iniziative del presente Protocollo in tutte le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, anche utilizzando i Gruppi di supporto all'Alternanza Scuola-Lavoro istituiti a livello regionale e provinciale.

Si impegna a supportare, in collaborazione con gli uffici universitari centrali, gli Istituti scolastici situati nel proprio territorio nella stipula delle convenzioni di Alternanza Scuola-Lavoro.

Art. 4 - Impegni dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale si impegna a:

- realizzare un catalogo dell'offerta di Alternanza Scuola-Lavoro, per ogni anno accademico, con carattere di flessibilità;
- mettere a disposizione degli istituti scolastici la propria piattaforma moodle, come strumento interattivo e di repository;
- definire un piano di comunicazione per la diffusione delle iniziative su scala locale e nazionale;




- verificare le ricadute delle convenzioni di Alternanza Scuola-Lavoro sulle attività proprie dell'Ente, monitorandone i risultati .

Art. 5 - Comitato paritetico

Al fine di promuovere l'attivazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d'intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituito un Comitato paritetico composto da due rappresentanti dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale e da due rappresentanti dell'USR Piemonte.

Il Comitato paritetico curerà in particolare:

- la definizione del catalogo proposto dall'Università e successivo aggiornamento ed eventuale revisione;
- il monitoraggio dell'efficacia degli interventi di Alternanza Scuola-Lavoro in termini di crescita delle competenze professionali acquisite dagli studenti, attraverso la raccolta delle valutazioni espresse da questi ultimi in relazione all'efficacia e alla coerenza dei percorsi col proprio indirizzo di studio;
- la predisposizione di elementi di informazione utili alla individuazione/rimodulazione di nuovi profili professionali e delle connesse competenze, al fine di estendere le possibilità di Alternanza Scuola-Lavoro;





- la programmazione delle iniziative per la diffusione delle azioni messe in atto sulla base del presente Protocollo.

Art. 6 - Comunicazione

Le parti si impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo d'intesa presso gli Enti e le Istituzioni di propria competenza al fine di favorire la stipula delle relative convenzioni.

Art. - 7 Durata

Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale. In ogni caso, nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti per la sua applicazione.

Vercelli,

Ufficio Scolastico Regionale
per il Piemonte

Università degli Studi
del Piemonte Orientale

Il Direttore generale

Dott. Fabrizio Manca

Il Rettore

Prof. Cesare Emanuel

10